



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2013/0307(COD)

13.1.2014

EMENDAMENTI 57 - 160

Progetto di relazione
Pavel Poc
(PE524.576v01-00)

Disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive

Proposta di regolamento
(COM(2013)0620 – C7-0264/2013 – 2013/0307(COD))

AM_Com_LegReport

Emendamento 57

Gaston Franco

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La comparsa di specie esotiche, che siano animali, vegetali, funghi o microrganismi, in nuovi luoghi non è sempre fonte di preoccupazione. Pur tuttavia, se le specie esotiche raggiungono un numero considerevole possono diventare invasive e occorre prevenire i gravi effetti negativi che ciò può avere non solo sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, ma anche sull'economia e sulla società. Nell'ambiente dell'Unione e di altri paesi europei sono presenti pressoché 12 000 specie esotiche, circa 10-15% delle quali ritenute invasive.

Emendamento

(1) La comparsa di specie esotiche, che siano animali, vegetali, funghi o microrganismi, in nuovi luoghi non è sempre fonte di preoccupazione. Pur tuttavia, se le specie esotiche raggiungono un numero considerevole possono diventare invasive e occorre prevenire i gravi effetti negativi che ciò può avere non solo sulla biodiversità, ***in ambiente sia rurale che urbano***, e sui servizi ecosistemici, ma anche sull'economia e sulla società. Nell'ambiente dell'Unione e di altri paesi europei sono presenti pressoché 12 000 specie esotiche, circa 10-15% delle quali ritenute invasive.

Or. fr

Emendamento 58

Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Poc, Chris Davies

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁷, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁸, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno

Emendamento

(6) Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁷, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁸, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno

2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)⁹, e della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque¹⁰, il presente regolamento si **deve** prefiggere in primo luogo di prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi delle specie esotiche invasive sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, puntando nel contempo a limitare i conseguenti danni economici e sociali.

⁷ GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

⁸ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁹ GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

¹⁰ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)⁹, e della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque¹⁰, il presente regolamento si **dovrebbe** prefiggere in primo luogo di prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi delle specie esotiche invasive sulla biodiversità, sui servizi ecosistemici **e sulla salute e la sicurezza pubbliche**, puntando nel contempo a limitare i conseguenti danni economici e sociali.

⁷ GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

⁸ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁹ GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

¹⁰ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Le specie esotiche invasive possono causare gravi danni alla salute e alla sicurezza pubbliche; basti l'esempio dei Paesi Bassi, dove le inondazioni possono diventare una preoccupazione se il topo muschiato non è oggetto di misure di contenimento, dal momento che questa specie esotica invasiva danneggia gravemente le infrastrutture idriche.

Emendamento 59

Esther de Lange

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la

Emendamento

(6) Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la

conservazione degli uccelli selvatici⁷, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁸, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)⁹, e della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque¹⁰, il presente regolamento si **deve** prefiggere in primo luogo di prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi delle specie esotiche invasive sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, puntando nel contempo a limitare i conseguenti danni economici e sociali.

⁷ GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

⁸ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁹ GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

¹⁰ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

conservazione degli uccelli selvatici⁷, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁸, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)⁹, e della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque¹⁰, il presente regolamento si **dovrebbe** prefiggere in primo luogo di prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi delle specie esotiche invasive sulla biodiversità, sui servizi ecosistemici **e sulla salute e la sicurezza pubbliche**, puntando nel contempo a limitare i conseguenti danni economici e sociali.

⁷ GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

⁸ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁹ GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

¹⁰ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

Or. nl

Emendamento 60 **Renate Sommer**

Proposta di regolamento **Considerando 7**

Testo della Commissione

(7) Alcune specie migrano naturalmente in risposta a cambiamenti ambientali. Per questa ragione non **devono** essere considerate specie esotiche nel nuovo ambiente **ed** essere quindi escluse dal campo di applicazione delle nuove norme

Emendamento

(7) Alcune specie migrano naturalmente in risposta a cambiamenti ambientali. Per questa ragione non **dovrebbero** essere considerate specie esotiche nel nuovo ambiente **e, a condizione che non mettano in pericolo gli ecosistemi esistenti,**

sulle specie esotiche.

dovrebbero essere quindi escluse dal campo di applicazione delle nuove norme sulle specie esotiche.

Or. de

Emendamento 61
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) A livello unionale, la proposta di nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sanità animale¹¹ include disposizioni *sulle* malattie degli animali e il nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante¹² fissa norme per gli organismi nocivi per le piante, e la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio¹³ stabilisce il regime applicabile agli organismi geneticamente modificati. *Occorre* pertanto che le nuove norme sulle specie esotiche invasive si affianchino agli atti unionali summenzionati e non vi si sovrappongano, escludendo dal campo di applicazione gli organismi oggetto degli stessi.

¹¹ COM(2013) 260 final.

¹² COM(2013) 267 final.

¹³ GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

Emendamento

(8) A livello unionale, la proposta di nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sanità animale¹¹ include disposizioni *sugli agenti patogeni che causano* malattie degli animali e il nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante¹² fissa norme per gli organismi nocivi per le piante, e la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio¹³ stabilisce il regime applicabile agli organismi geneticamente modificati. *È* pertanto *opportuno* che le nuove norme sulle specie esotiche invasive si affianchino agli atti unionali summenzionati e non vi si sovrappongano, escludendo dal campo di applicazione gli organismi oggetto degli stessi.

¹¹ COM(2013) 260 final.

¹² COM(2013) 267 final.

¹³ GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

Or. es

Motivazione

Dal momento che il regolamento riguarda le "specie", sarebbe più appropriato e chiaro inserire l'espressione "agenti patogeni" accanto a "malattie animali".

Emendamento 62

Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Poc

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti¹⁴, il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi¹⁵ e il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE¹⁶ contengono norme riguardanti l'autorizzazione all'uso di alcune specie esotiche a fini specifici. Poiché al momento dell'entrata in vigore delle presenti nuove norme, l'uso di alcune specie che non costituiscono un rischio inaccettabile per l'ambiente, la salute e l'economia sarà già stato autorizzato a norma dei suddetti regimi, è opportuno che, affinché il quadro giuridico sia coerente, tali specie non siano contemplate dalle nuove norme.

¹⁴ **GU L 168 del 28.6.2007, pag.1.**

¹⁵ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

¹⁶ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

Emendamento

(9) Il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi¹⁵ e il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE¹⁶ contengono norme riguardanti l'autorizzazione all'uso di alcune specie esotiche a fini specifici. Poiché al momento dell'entrata in vigore delle presenti nuove norme, l'uso di alcune specie che non costituiscono un rischio inaccettabile per l'ambiente, la salute e l'economia sarà già stato autorizzato a norma dei suddetti regimi, è opportuno che, affinché il quadro giuridico sia coerente, tali specie non siano contemplate dalle nuove norme.

¹⁵ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

¹⁶ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 708/2007 tratta dell'impiego in acquacoltura di specie esotiche invasive nell'Unione, e le specie elencate nel suo allegato IV sono escluse dalle procedure che esso stabilisce. Il campo di applicazione del regolamento sulle specie invasive è più ampio, in quanto comprende le specie esotiche invasive impiegate in altre industrie e in altri settori, ad esempio nel commercio degli animali da compagnia o nei giardini zoologici e negli acquari. Se è quindi opportuno escludere le specie elencate nell'allegato IV soprammenzionato dalle procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 708/2007, ai fini del regolamento sulle specie invasive dette specie dovrebbero essere incluse e oggetto delle procedure che esso propone.

Emendamento 63

Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti¹⁴, il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi¹⁵ e il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE¹⁶ contengono norme riguardanti l'autorizzazione all'uso di alcune specie esotiche a fini specifici. Poiché al momento dell'entrata in vigore delle presenti nuove norme, l'uso di alcune specie ***che non costituiscono un rischio inaccettabile per l'ambiente, la salute e l'economia*** sarà già stato autorizzato a norma dei suddetti regimi, è opportuno che, affinché il quadro giuridico sia coerente, tali specie non siano contemplate dalle nuove norme.

¹⁴ GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1.

Emendamento

(9) Il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti¹⁴, il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi¹⁵ e il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE¹⁶ contengono norme riguardanti l'autorizzazione all'uso di alcune specie esotiche a fini specifici. Poiché al momento dell'entrata in vigore delle presenti nuove norme, l'uso di alcune specie sarà già stato autorizzato a norma dei suddetti regimi, è opportuno che, affinché il quadro giuridico sia coerente, tali specie non siano contemplate dalle nuove norme.

¹⁴ GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1.

¹⁵ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

¹⁵ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

¹⁶ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

¹⁶ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

Or. es

Motivazione

Alcune delle specie elencate negli allegati del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, portano con sé numerosi rischi potenziali, fra cui l'alterazione degli habitat delle specie autoctone, la competizione con queste ultime per le risorse alimentari nonché comportamenti di predazione nei loro confronti e, in alcuni casi, la trasmissione di malattie per il tramite di funghi e batteri.

Emendamento 64

Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Dato il folto numero di specie esotiche invasive, è importante garantire che sia data priorità al gruppo ritenuto di rilevanza unionale. A tal fine ***occorre stilare*** un elenco delle specie esotiche invasive ritenute di rilevanza unionale. Una specie esotica invasiva è da considerarsi di rilevanza unionale se il danno che causa negli Stati membri in cui è presente è di entità tale da giustificare l'adozione di apposite misure che si applichino in tutta l'Unione, anche negli Stati membri ancora indenni e persino in quelli che si presume restino tali. ***Affinché il gruppo delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia proporzionato, occorre stilare l'elenco gradualmente, procedendo per fasi e prevedendo come gruppo iniziale il 3% delle specie in testa alla lista delle circa 1500 specie esotiche invasive presenti in Europa, dando preminenza alle specie che causano o potrebbero causare danni economici significativi, anche derivanti***

Emendamento

(10) Dato il folto numero di specie esotiche invasive, è importante garantire che sia data priorità al gruppo ritenuto di rilevanza unionale. A tal fine ***dovrebbe essere stilato*** un elenco delle specie esotiche invasive ritenute di rilevanza unionale. Una specie esotica invasiva è da considerarsi di rilevanza unionale se il danno che causa negli Stati membri in cui è presente è di entità tale da giustificare l'adozione di apposite misure che si applichino in tutta l'Unione, anche negli Stati membri ancora indenni e persino in quelli che si presume restino tali.

dalla perdita di biodiversità.

Or. es

Motivazione

La percentuale indicata è arbitraria e non giustificata, e non può quindi essere accettata. Inoltre, l'inserimento nell'elenco dovrebbe essere basato su criteri chiari, senza che si stabilisca un limite.

Emendamento 65

Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Dato il folto numero di specie esotiche invasive, è importante garantire che sia data priorità al gruppo ritenuto di rilevanza unionale. A tal fine ***occorre stilare*** un elenco delle specie esotiche invasive ritenute di rilevanza unionale. Una specie esotica invasiva è da considerarsi di rilevanza unionale se il danno che causa negli Stati membri in cui è presente è di entità tale da giustificare l'adozione di apposite misure che si applichino in tutta l'Unione, anche negli Stati membri ancora indenni e persino in quelli che si presume restino tali. Affinché il gruppo delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale ***sia proporzionato, occorre stilare l'elenco gradualmente, procedendo per fasi e prevedendo come gruppo iniziale il 3% delle specie in testa alla lista delle circa 1500 specie esotiche invasive presenti in Europa, dando preminenza alle specie che causano o potrebbero causare danni economici significativi, anche derivanti dalla perdita di biodiversità.***

Emendamento

(10) Dato il folto numero di specie esotiche invasive, è importante garantire che sia data priorità al gruppo ritenuto di rilevanza unionale. A tal fine ***dovrebbe essere stilato*** un elenco delle specie esotiche invasive ritenute di rilevanza unionale. Una specie esotica invasiva è da considerarsi di rilevanza unionale se il danno che causa negli Stati membri in cui è presente è di entità tale da giustificare l'adozione di apposite misure che si applichino in tutta l'Unione, anche negli Stati membri ancora indenni e persino in quelli che si presume restino tali. Affinché il gruppo delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale ***soddisfi l'obiettivo di privilegiare gli interventi preventivi, è essenziale che l'elenco sia costantemente rivisto e tenuto aggiornato, man mano che vengono identificate nuove specie esotiche invasive che si ritiene rappresentino un rischio. L'elenco dovrebbe includere altresì gruppi di specie aventi requisiti ecologici simili onde evitare che il commercio abbandoni una specie figurante nell'elenco di rilevanza unionale per una specie simile ma non figurante nell'elenco.***

Motivazione

Questa limitazione non è coerente con gli obiettivi e i requisiti di cui nei considerando 14 e 16. Se l'intenzione del legislatore è di impedire che specie esotiche invasive siano introdotte e si insedino, un elenco caratterizzato da un gruppo iniziale sarà inefficace. Qualsiasi elenco dovrebbe essere aperto, costantemente rivisto e tenuto aggiornato man mano che si identificano nuove specie invasive o in presenza di nuove informazioni scientifiche.

Emendamento 66
Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Dato il folto numero di specie esotiche invasive, è importante garantire che sia data priorità al gruppo ritenuto di rilevanza unionale. A tal fine ***occorre stilare*** un elenco delle specie esotiche invasive ritenute di rilevanza unionale. Una specie esotica invasiva è da considerarsi di rilevanza unionale se il danno che causa negli Stati membri in cui è presente è di entità tale da giustificare l'adozione di apposite misure che si applichino in tutta l'Unione, anche negli Stati membri ancora indenni e persino in quelli che si presume restino tali. Affinché il gruppo delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale ***sia proporzionato, occorre stilare l'elenco gradualmente, procedendo per fasi e prevedendo come gruppo iniziale il 3% delle specie in testa alla lista delle circa 1500 specie esotiche invasive presenti in Europa, dando preminenza alle specie che causano o potrebbero causare danni economici significativi, anche derivanti dalla perdita di biodiversità.***

Emendamento

(10) Dato il folto numero di specie esotiche invasive, è importante garantire che sia data priorità al gruppo ritenuto di rilevanza unionale. A tal fine ***dovrebbe essere stilato*** un elenco delle specie esotiche invasive ritenute di rilevanza unionale. Una specie esotica invasiva è da considerarsi di rilevanza unionale se il danno che causa negli Stati membri in cui è presente è di entità tale da giustificare l'adozione di apposite misure che si applichino in tutta l'Unione, anche negli Stati membri ancora indenni e persino in quelli che si presume restino tali. Affinché il gruppo delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale ***soddisfi l'obiettivo di privilegiare gli interventi preventivi, è essenziale che l'elenco sia rivisto regolarmente, man mano che vengono identificate nuove specie esotiche invasive che si ritiene rappresentino un rischio.***

Motivazione

Prevedere un gruppo iniziale di specie esotiche invasive di rilevanza unionale limita la portata della prevenzione, che dovrebbe essere l'obiettivo del regolamento. Invece, l'elenco dovrebbe essere aperto e bisognerebbe mettere l'accento sulla necessità di tenerlo aggiornato man mano che si identificano nuove specie.

Emendamento 67 **Renate Sommer**

Proposta di regolamento **Considerando 10**

Testo della Commissione

(10) Dato il folto numero di specie esotiche invasive, è importante garantire che sia data priorità al gruppo ritenuto di rilevanza unionale. A tal fine ***occorre stilare*** un elenco delle specie esotiche invasive ritenute di rilevanza unionale. Una specie esotica invasiva è da considerarsi di rilevanza unionale se il danno che causa negli Stati membri in cui è presente è di entità tale da giustificare l'adozione di apposite misure che si applichino in tutta l'Unione, anche negli Stati membri ancora indenni e persino in quelli che si presume restino tali. Affinché il gruppo delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia proporzionato, occorre stilare l'elenco gradualmente, procedendo per fasi e prevedendo come gruppo iniziale il **3%** delle specie ***in testa alla lista delle circa 1500 specie*** esotiche invasive presenti in Europa, dando preminenza alle specie che causano o potrebbero causare danni economici significativi, anche derivanti dalla perdita di biodiversità.

Emendamento

(10) Dato il folto numero di specie esotiche invasive, è importante garantire che sia data priorità al gruppo ritenuto di rilevanza unionale. A tal fine ***dovrebbe essere stilato*** un elenco delle specie esotiche invasive ritenute di rilevanza unionale. Una specie esotica invasiva è da considerarsi di rilevanza unionale se il danno che causa negli Stati membri in cui è presente è di entità tale da giustificare l'adozione di apposite misure che si applichino in tutta l'Unione, anche negli Stati membri ancora indenni e persino in quelli che si presume restino tali. Affinché il gruppo delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia proporzionato, occorre stilare l'elenco gradualmente, procedendo per fasi e prevedendo come gruppo iniziale il **6%** delle specie esotiche invasive presenti in Europa, dando preminenza alle specie che causano o potrebbero causare danni economici significativi, anche derivanti dalla perdita di biodiversità, ***e/o che mettono in pericolo la salute umana.***

Or. en

Emendamento 68 **Jolanta Emilia Hibner**

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) I criteri in base ai quale stilare l'elenco delle specie esotiche invasive considerate di rilevanza unionale sono lo strumento fondamentale per l'applicazione delle presenti nuove norme. **La Commissione si adopererà per presentare al comitato, entro un anno dall'entrata in vigore del presente atto, una proposta di elenco basato sui suddetti criteri.** È opportuno che i criteri includano una valutazione dei rischi in conformità delle pertinenti disposizioni degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio in materia di restrizioni agli scambi di specie.

Emendamento

(11) I criteri in base ai quale stilare l'elenco delle specie esotiche invasive considerate di rilevanza unionale sono lo strumento fondamentale per l'applicazione delle presenti nuove norme. È opportuno che i criteri includano una valutazione dei rischi in conformità delle pertinenti disposizioni degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio in materia di restrizioni agli scambi di specie.

Or. pl

Emendamento 69
Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) I criteri in base ai quale stilare l'elenco delle specie esotiche invasive considerate di rilevanza unionale sono lo strumento fondamentale per l'applicazione delle presenti nuove norme. La Commissione **si adopererà** per presentare al comitato, entro un anno dall'entrata in vigore del presente atto, una proposta di elenco basato sui suddetti criteri. È opportuno che i criteri includano una valutazione dei rischi in conformità delle pertinenti disposizioni degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio in materia di restrizioni agli scambi di specie.

Emendamento

(11) I criteri in base ai quale stilare l'elenco delle specie esotiche invasive considerate di rilevanza unionale sono lo strumento fondamentale per l'applicazione delle presenti nuove norme. La Commissione **dovrebbe adoperarsi** per presentare al comitato, entro un anno dall'entrata in vigore del presente atto, una proposta di elenco basato sui suddetti criteri. **I criteri per l'inserimento nell'elenco dovrebbero essere fondati sulle migliori prove scientifiche disponibili e applicare un quadro che identifichi il rischio in relazione alle fasi principali di**

un'invasione biologica: il trasporto, l'insediamento, la diffusione e l'impatto. È ***altresi*** opportuno che i criteri includano una valutazione dei rischi in conformità delle pertinenti disposizioni degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio in materia di restrizioni agli scambi di specie.

Or. en

Motivazione

Se da un lato il regolamento proposto contiene dettagli relativi alle valutazioni del rischio che dovrebbero essere effettuate per informare la selezione delle specie che saranno oggetto della normativa, dall'altro non si indica su quali elementi saranno fondati i criteri di selezione.

Emendamento 70

Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Per garantire la conformità con la normativa dell'Organizzazione mondiale del commercio e assicurare l'applicazione coerente delle presenti nuove norme ***occorre*** stabilire criteri comuni in base ai quali condurre la valutazione dei rischi. Tali criteri ***devono*** ricorrere, ove del caso, a norme nazionali e internazionali e ***devono*** contemplare i seguenti elementi: i vari aspetti delle caratteristiche delle specie, il rischio e le vie d'***ingresso*** nell'Unione, gli effetti negativi delle specie sull'economia, sulla società e sulla biodiversità, i benefici potenziali derivanti dal loro uso e i costi per mitigarne i concomitanti effetti negativi, nonché ***la*** previsione quantitativa dei costi imputabili ai danni ambientali, economici e sociali a livello unionale che dimostrino l'entità del

Emendamento

(12) Per garantire la conformità con la normativa dell'Organizzazione mondiale del commercio e assicurare l'applicazione coerente delle presenti nuove norme ***è opportuno*** stabilire criteri comuni in base ai quali condurre la valutazione dei rischi. Tali criteri ***dovrebbero*** ricorrere, ove del caso, a norme nazionali e internazionali e contemplare i seguenti elementi: i vari aspetti delle caratteristiche delle specie, il rischio e le vie d'***introduzione*** nell'Unione, gli effetti negativi delle specie sull'economia, sulla società e sulla biodiversità, i benefici potenziali derivanti dal loro uso e i costi per mitigarne i concomitanti effetti negativi, nonché ***una*** previsione quantitativa ***approssimativa*** dei costi imputabili ai danni ambientali, economici e sociali a livello unionale che

rischio per l'Unione e ne giustifichino l'intervento. Per sviluppare il sistema in modo graduale e potersi avvalere dell'esperienza via via acquisita, **occorre** valutare l'impostazione generale adottata cinque anni dopo la sua introduzione.

dimostrino l'entità del rischio per l'Unione e ne giustifichino l'intervento. Per sviluppare il sistema in modo graduale e potersi avvalere dell'esperienza via via acquisita, **è opportuno** valutare l'impostazione generale adottata cinque anni dopo la sua introduzione.

Or. es

Motivazione

Modifica linguistica per utilizzare il termine "introduzione" definito all'articolo 3. La modifica dovrebbe applicarsi all'intero testo del regolamento. Il fatto che non sia possibile quantificare in modo preciso i costi non dovrebbe impedire che si intervenga.

Emendamento 71

Julie Girling

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Alcuni animali esotici invasivi figurano nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio¹⁷, e la loro importazione nell'Unione è vietata perché ne sono stati riconosciuti il carattere invasivo e gli effetti negativi della loro introduzione sulle specie autoctone. Trattasi delle specie *Callosciurus erythraeus*, *Sciurus carolinensis*, *Oxyura jamaicensis*, *Lithobates* (*Rana*) *catesbeianus*, *Sciurus niger*, *Chrysemys picta* e *Trachemys scripta elegans*. Affinché nell'Unione vigano un quadro giuridico coerente e una normativa uniforme in materia di specie esotiche invasive, i suddetti animali esotici invasivi **sono da considerarsi prioritari ai fini dell'elenco delle specie esotiche invasive di**

Emendamento

(13) Alcuni animali esotici invasivi figurano nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio¹⁷, e la loro importazione nell'Unione è vietata perché ne sono stati riconosciuti il carattere invasivo e gli effetti negativi della loro introduzione sulle specie autoctone. Trattasi delle specie *Callosciurus erythraeus*, *Sciurus carolinensis*, *Oxyura jamaicensis*, *Lithobates* (*Rana*) *catesbeianus*, *Sciurus niger*, *Chrysemys picta* e *Trachemys scripta elegans*. Affinché nell'Unione vigano un quadro giuridico coerente e una normativa uniforme in materia di specie esotiche invasive, i suddetti animali esotici invasivi **dovrebbero essere inseriti nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza**

rilevanza unionale.

unionale, *pur continuando a figurare nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97.*

¹⁷ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

¹⁷ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Supponendo che gli emendamenti proposti al fine di sopprimere la limitazione posta all'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale siano approvati, non vi è motivo di non includere sin d'ora tali specie nell'elenco, assicurando in tal modo la coerenza con il regolamento (CE) n. 338/97. Il testo della Commissione non precisa se, una volta inserite nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, tali specie continueranno a figurare nell'allegato di tale regolamento; l'emendamento chiarisce questo punto.

Emendamento 72

Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Alcuni animali esotici invasivi figurano nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio¹⁷, e la loro importazione nell'Unione è vietata perché ne sono stati riconosciuti il carattere invasivo e gli effetti negativi della loro introduzione sulle specie autoctone. Trattasi delle specie *Callosciurus erythraeus*, *Sciurus carolinensis*, *Oxyura jamaicensis*, *Lithobates (Rana) catesbeianus*, *Sciurus niger*, *Chrysemys picta* e *Trachemys scripta elegans*. Affinché nell'Unione vigano un quadro giuridico coerente e una normativa uniforme in materia di specie esotiche invasive, i suddetti animali esotici invasivi

Emendamento

(13) Alcuni animali esotici invasivi figurano nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio¹⁷, e la loro importazione nell'Unione è vietata perché ne sono stati riconosciuti il carattere invasivo e gli effetti negativi della loro introduzione sulle specie autoctone. Trattasi delle specie *Callosciurus erythraeus*, *Sciurus carolinensis*, *Oxyura jamaicensis*, *Lithobates (Rana) catesbeianus*, *Sciurus niger*, *Chrysemys picta* e *Trachemys scripta elegans*. Affinché nell'Unione vigano un quadro giuridico coerente e una normativa uniforme in materia di specie esotiche invasive, i suddetti animali esotici invasivi

sono da considerarsi prioritari ai fini dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

¹⁷ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

dovrebbero essere inclusi in via prioritaria nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

¹⁷ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Se si abbandona la proposta relativa al gruppo iniziale di 50 specie, le sette specie di vertebrati figuranti nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio dovrebbero essere aggiunte all'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale. L'importazione di queste sette specie nell'UE è attualmente vietata, ma non ne sono vietati l'impiego, la vendita, l'allevamento, la detenzione e il trasporto.

Emendamento 73 **Jolanta Emilia Hibner**

Proposta di regolamento **Considerando 13**

Testo della Commissione

(13) Alcuni animali esotici invasivi figurano nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio¹⁷, e la loro importazione nell'Unione è vietata perché ne sono stati riconosciuti il carattere invasivo e gli effetti negativi della loro introduzione sulle specie autoctone. Trattasi delle specie *Callosciurus erythraeus*, *Sciurus carolinensis*, *Oxyura jamaicensis*, *Lithobates* (Rana) *catesbeianus*, *Sciurus niger*, *Chrysemys picta* e *Trachemys scripta elegans*. Affinché nell'Unione vengano un quadro giuridico coerente e una normativa uniforme in materia di specie esotiche

Emendamento

(13) Alcuni animali esotici invasivi figurano nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio¹⁷, e la loro importazione nell'Unione è vietata perché ne sono stati riconosciuti il carattere invasivo e gli effetti negativi della loro introduzione sulle specie autoctone. Trattasi delle specie *Callosciurus erythraeus*, *Sciurus carolinensis*, *Oxyura jamaicensis*, *Lithobates* (Rana) *catesbeianus*, *Sciurus niger*, *Chrysemys picta* e *Trachemys scripta elegans*. Affinché nell'Unione vengano un quadro giuridico coerente e una normativa uniforme in materia di specie esotiche

invasive, i suddetti animali esotici invasivi **sono** da considerarsi prioritari ai fini dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

¹⁷ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

invasive, i suddetti animali esotici invasivi **sarebbero** da considerarsi prioritari ai fini dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. **Il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 338/97 dovrebbero essere considerati come strumenti reciprocamente complementari.**

¹⁷ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

Or. pl

Emendamento 74
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Alcune specie invasive per l'Unione nel suo complesso sono autoctone in determinati Stati membri. Sarebbe quindi opportuno istituire un sistema differenziato in funzione delle nove regioni biogeografiche dell'Unione europea menzionate nella direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat): alpina, atlantica, del Mar Nero, boreale, continentale, macaronesica, mediterranea, pannonica e steppica.

Or. fr

Motivazione

Dal punto di vista scientifico è più appropriato stilare nove diversi elenchi per tener conto della diversità degli ecosistemi, evitando il ricorso al sistema di deroga. Infatti, prevedere un sistema di deroga per determinati Stati membri sarebbe in contrasto con lo spirito del regolamento, che caldeggia un approccio preventivo e reattivo prima che la situazione diventi incontrollabile. Ciò comprometterebbe inoltre l'efficace messa in atto del regolamento inviando segnali negativi quanto al carattere vincolante di quest'ultimo.

Emendamento 75

Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Alcune specie invasive per l'Unione possono essere autoctone in alcune delle sue regioni ultraperiferiche e viceversa. Nella comunicazione della Commissione Le regioni ultraperiferiche: un'opportunità per l'Europa¹⁸ si riconosce che la straordinaria biodiversità delle regioni ultraperiferiche richiede l'elaborazione e l'attuazione di misure volte a prevenire e gestire le specie esotiche invasive in suddette regioni, quali definite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenuto conto della decisione 2010/718 del Consiglio europeo del 29 ottobre 2010 che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, dell'isola di Saint-Barthélemy¹⁹ e della decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte²⁰. Tutte le disposizioni delle presenti nuove norme **devono** pertanto applicarsi alle regioni ultraperiferiche dell'Unione, tranne le disposizioni relative alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale che nelle suddette regioni sono specie autoctone. Inoltre, affinché la biodiversità in tali regioni sia protetta a dovere, è opportuno che gli Stati membri interessati stilino, a complemento dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, elenchi specifici delle specie esotiche invasive per le loro regioni ultraperiferiche alle quali **devono** ugualmente applicarsi le presenti nuove norme.

Emendamento

(15) Alcune specie invasive per l'Unione possono essere autoctone in alcune delle sue regioni ultraperiferiche e viceversa. Nella comunicazione della Commissione "Le regioni ultraperiferiche: un'opportunità per l'Europa"¹⁸ si riconosce che la straordinaria biodiversità delle regioni ultraperiferiche richiede l'elaborazione e l'attuazione di misure volte a prevenire e gestire le specie esotiche invasive in suddette regioni, quali definite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenuto conto della decisione 2010/718 del Consiglio europeo del 29 ottobre 2010 che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, dell'isola di Saint-Barthélemy¹⁹ e della decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte²⁰. Tutte le disposizioni delle presenti nuove norme **dovrebbero** pertanto applicarsi alle regioni ultraperiferiche dell'Unione, tranne le disposizioni relative alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale che nelle suddette regioni sono specie autoctone. Inoltre, affinché la biodiversità in tali regioni sia protetta a dovere, è opportuno che gli Stati membri interessati stilino, a complemento dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, elenchi specifici delle specie esotiche invasive per le loro regioni ultraperiferiche alle quali **dovrebbero** ugualmente applicarsi le presenti nuove norme. **Tali elenchi dovrebbero essere aperti e costantemente rivisti e tenuti aggiornati, man mano che vengono**

identificate nuove specie esotiche invasive che si ritiene rappresentino un rischio.

¹⁸ COM(2008) 642 final.

¹⁹ GU L 325 del 9.12.2010, pag. 4.

²⁰ GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.

¹⁸ COM(2008) 642 final.

¹⁹ GU L 325 del 9.12.2010, pag. 4.

²⁰ GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.

Or. en

Motivazione

Gli elenchi delle specie di rilevanza per le regioni ultraperiferiche non dovrebbero essere limitati e dovrebbero essere costantemente rivisti e tenuti aggiornati; l'emendamento proposto rispecchia tale esigenza. Prevedere una limitazione per detti elenchi vorrebbe dire ostacolare il raggiungimento dell'obiettivo del regolamento che consiste nell'impedire che specie esotiche invasive si insedino nelle regioni ultraperiferiche.

Emendamento 76

Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) I rischi e i timori associati alle specie esotiche invasive rappresentano una sfida che valica i confini e riguarda tutta l'Unione europea. È perciò fondamentale vietare a livello dell'Unione l'introduzione deliberata nell'Unione, la riproduzione, la coltivazione, il trasporto, l'acquisto, la vendita, l'uso, lo scambio, la detenzione e il rilascio di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, per garantire che si intervenga in modo coerente in tutto il territorio dell'Unione onde evitare distorsioni del mercato interno ed evitare l'insorgere di situazioni in cui l'azione intrapresa da uno Stato membro sia compromessa dall'inerzia di un altro.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. es

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 77

Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Allo scopo di permettere la conduzione di ricerche scientifiche e attività **di conservazione ex situ**, è necessario prevedere norme specifiche per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale oggetto di dette attività. Tali attività **devono** essere condotte al chiuso, in strutture che assicurino il confinamento degli organismi e adottando tutte le opportune misure per evitare la fuoriuscita o il rilascio illegale di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Emendamento

(17) Allo scopo di permettere la conduzione di ricerche scientifiche **da parte di istituti autorizzati e le attività intraprese da giardini zoologici e giardini botanici**, è necessario prevedere norme specifiche per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale oggetto di dette attività. Tali attività **dovrebbero** essere condotte al chiuso, in strutture che assicurino il confinamento degli organismi e adottando tutte le opportune misure per evitare la fuoriuscita o il rilascio illegale di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Or. pl

Emendamento 78

Mark Demesmaeker, Pavel Poc, Catherine Bearder, Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Si può verificare che la presenza di specie esotiche non ancora riconosciute come specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia rilevata alle frontiere dell'Unione oppure nel territorio unionale. In tal caso gli Stati membri **devono** poter adottare, in base alle prove scientifiche disponibili, precise misure di emergenza.

Emendamento

(18) Si può verificare che la presenza di specie esotiche non ancora riconosciute come specie esotiche invasive di rilevanza unionale sia rilevata alle frontiere dell'Unione oppure nel territorio unionale. In tal caso gli Stati membri **dovrebbero** poter adottare, in base alle prove scientifiche disponibili, precise misure di

Le misure di emergenza consentirebbero agli Stati membri interessati di reagire immediatamente di fronte alle specie la cui introduzione, insediamento e diffusione possono costituire un rischio, mentre ne valutano i rischi effettivi, in linea con le pertinenti disposizioni degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio, in particolare al fine di far riconoscere dette specie come specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Alle misure di emergenza nazionali è necessario affiancare la possibilità di adottare misure di emergenza a livello di Unione per conformarsi alle disposizioni degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio. Le misure di emergenza di livello unionale doterebbero inoltre l'Unione di un meccanismo in base al quale sarebbe in grado di intervenire rapidamente in presenza o nell'imminenza dell'ingresso di una nuova specie esotica invasiva in conformità con il principio di precauzione.

emergenza. Le misure di emergenza consentirebbero agli Stati membri interessati di reagire immediatamente di fronte alle specie la cui introduzione, **il cui** insediamento e **la cui** diffusione possono costituire un rischio, mentre ne valutano i rischi effettivi, in linea con le pertinenti disposizioni degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio, in particolare al fine di far riconoscere dette specie come specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Alle misure di emergenza nazionali è necessario affiancare la possibilità di adottare misure di emergenza a livello di Unione per conformarsi alle disposizioni degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio. Le misure di emergenza di livello unionale doterebbero inoltre l'Unione di un meccanismo in base al quale sarebbe in grado di intervenire rapidamente in presenza o nell'imminenza dell'ingresso di una nuova specie esotica invasiva in conformità con il principio di precauzione. **Qualora le misure di emergenza prevedano l'eradicazione, il controllo o il contenimento, è opportuno prendere in considerazione il benessere sia degli animali cui tali misure sono destinate che degli altri. Le autorità competenti dovrebbero prendere i provvedimenti necessari per evitare il dolore, l'angoscia o la sofferenza agli animali durante il processo, basandosi per quanto possibile sulle migliori pratiche settoriali.**

Or. en

Motivazione

Al momento di far fronte alle specie esotiche invasive, è fondamentale prendere in considerazione il benessere degli animali. Tale aspetto è anche un elemento chiave per assicurarsi il sostegno dei cittadini nell'azione contro tali specie. Le migliori pratiche comprendono, ad esempio, i Principi guida sul benessere degli animali messi a punto dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).

Emendamento 79
Véronique Mathieu Houillon

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) Al fine di consentire l'allevamento e il commercio degli animali da allevamento, è opportuno prevedere regole specifiche per le specie esotiche invasive da considerarsi di rilevanza unionale e soggette a tali attività. Le attività in questione dovrebbero essere condotte in stabilimenti chiusi e sicuri, adottando le misure necessarie per evitare la fuoriuscita o il rilascio illegale di specie esotiche invasive considerate di rilevanza unionale.

Or. fr

Emendamento 80
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) ***Occorre*** consentire agli Stati membri di adottare ***misure più severe per fronteggiare le specie esotiche invasive, nonché*** misure proattive nei confronti di qualsiasi specie che non figuri nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Per adottare un approccio più proattivo rispetto alle specie non figuranti nell'elenco, ***occorre*** subordinare ad autorizzazione il rilascio nell'ambiente di specie esotiche invasive che non figurano nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza comunitaria ma la cui rischiosità è stata comprovata dagli Stati membri. Per quanto concerne l'autorizzazione delle

(19) ***È opportuno*** consentire agli Stati membri di adottare misure proattive, ***fra cui una regolamentazione del commercio, dell'impiego, dell'allevamento, della coltivazione, della vendita, della detenzione, del trasporto e del rilascio nell'ambiente,*** nei confronti di qualsiasi specie che non figuri nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Per adottare un approccio più proattivo rispetto alle specie non figuranti nell'elenco, ***bisognerebbe*** subordinare ad autorizzazione il rilascio nell'ambiente di specie esotiche invasive che non figurano nell'elenco delle specie esotiche invasive di

specie esotiche da utilizzare in acquacoltura vigono già norme precise, fissate dal regolamento (CE) n. 708/2007 di cui gli Stati membri **devono** tenere conto in questo frangente.

rilevanza comunitaria ma la cui rischiosità è stata comprovata dagli Stati membri. Per quanto concerne l'autorizzazione delle specie esotiche da utilizzare in acquacoltura vigono già norme precise, fissate dal regolamento (CE) n. 708/2007 di cui gli Stati membri **dovrebbero** tenere conto in questo frangente.

Or. en

Motivazione

Bisognerebbe fornire un elenco non esaustivo, con esempi delle misure più adeguate. La possibilità per gli Stati membri di adottare misure più severe è prevista in un considerando separato.

Emendamento 81

Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

(19) **Occorre** consentire agli Stati membri di adottare misure più severe per fronteggiare le specie esotiche invasive, nonché **misure proattive** nei confronti di qualsiasi specie che non figurino nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Per adottare un approccio più proattivo rispetto alle specie non figuranti nell'elenco, **occorre** subordinare ad autorizzazione il rilascio nell'ambiente di specie esotiche invasive che non figurano nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza comunitaria ma la cui rischiosità è stata comprovata dagli Stati membri. Per quanto concerne l'autorizzazione delle specie esotiche da utilizzare in acquacoltura vigono già norme precise, fissate dal regolamento (CE) n. 708/2007 di cui gli Stati membri **devono** tenere conto in questo frangente.

Emendamento

(19) **È opportuno** consentire agli Stati membri di adottare misure più severe per fronteggiare le specie esotiche invasive, nonché **di prendere qualsiasi misura proattiva necessaria** nei confronti di qualsiasi specie che non figurino nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Per adottare un approccio più proattivo rispetto alle specie non figuranti nell'elenco, **bisognerebbe** subordinare ad autorizzazione il rilascio nell'ambiente di specie esotiche invasive che non figurano nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza comunitaria ma la cui rischiosità è stata comprovata dagli Stati membri. Per quanto concerne l'autorizzazione delle specie esotiche da utilizzare in acquacoltura vigono già norme precise, fissate dal regolamento (CE) n. 708/2007 di cui gli Stati membri **dovrebbero** tenere

conto in questo frangente.

Or. es

Motivazione

Bisognerebbe precisare che gli Stati membri possono prendere qualsiasi misura necessaria per proteggere la loro flora e la loro fauna autoctone, comprese restrizioni commerciali a livello nazionale per lottare contro le specie invasive.

Emendamento 82

Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

(19) **Occorre** consentire agli Stati membri di adottare misure più severe per fronteggiare le specie esotiche invasive, nonché misure proattive nei confronti di qualsiasi specie che non figurino nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Per adottare un approccio più proattivo rispetto alle specie non figuranti nell'elenco, **occorre** subordinare ad autorizzazione il rilascio nell'ambiente di specie esotiche invasive che non figurano nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza comunitaria ma la cui rischiosità è stata comprovata dagli Stati membri. Per quanto concerne l'autorizzazione delle specie esotiche da utilizzare in acquacoltura vigono già norme precise, fissate dal regolamento (CE) n. 708/2007 di cui gli Stati membri **devono** tenere conto in questo frangente.

Emendamento

(19) **È opportuno** consentire agli Stati membri di adottare misure più severe per fronteggiare le specie esotiche invasive, nonché misure proattive nei confronti di qualsiasi specie che non figurino nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Per adottare un approccio più proattivo rispetto alle specie non figuranti nell'elenco, **bisognerebbe** subordinare ad autorizzazione il rilascio nell'ambiente di specie esotiche invasive che non figurano nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza comunitaria ma la cui rischiosità è stata comprovata dagli Stati membri. Per quanto concerne l'autorizzazione delle specie esotiche da utilizzare in acquacoltura vigono già norme precise, fissate dal regolamento (CE) n. 708/2007 di cui gli Stati membri **dovrebbero** tenere conto in questo frangente. **Gli Stati membri dovrebbero continuare a mettere a punto altri strumenti nazionali e internazionali per far fronte ai problemi causati dalle specie esotiche invasive. La nuova normativa dovrebbe completare le disposizioni esistenti, anziché sostituirle integralmente.**

Emendamento 83
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Gran parte delle specie esotiche invasive sono introdotte involontariamente nell'Unione. È quindi di cruciale importanza gestire i vettori d'introduzione involontaria. Su questo fronte sarebbe opportuno intervenire gradualmente, data la limitata esperienza di cui si dispone. **Occorre** prevedere sia misure volontarie, come gli interventi proposti dall'Organizzazione marittima internazionale nelle linee guida per il controllo e la gestione della colonizzazione di micro e macrorganismi sulle navi (Guidelines for the Control and Management of Ships' Biofouling), sia misure obbligatorie, avvalendosi dell'esperienza acquisita dall'Unione e dagli Stati membri nel gestire determinati vettori, ad esempio con l'applicazione delle misure introdotte grazie alla convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi.

Emendamento

(20) Gran parte delle specie esotiche invasive sono introdotte involontariamente nell'Unione. È quindi di cruciale importanza gestire i vettori d'introduzione involontaria. Su questo fronte sarebbe opportuno intervenire gradualmente, data la limitata esperienza di cui si dispone. **Bisognerebbe** prevedere sia misure volontarie, come gli interventi proposti dall'Organizzazione marittima internazionale nelle linee guida per il controllo e la gestione della colonizzazione di micro e macrorganismi sulle navi (Guidelines for the Control and Management of Ships' Biofouling), sia misure obbligatorie, avvalendosi dell'esperienza acquisita dall'Unione e dagli Stati membri nel gestire determinati vettori, ad esempio con l'applicazione delle misure introdotte grazie alla convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. **Di conseguenza, la Commissione dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per incoraggiare gli Stati membri a ratificare la convenzione, promuovendo, tra l'altro, le opportunità di dialogo tra i ministri nazionali. Nonostante le disposizioni relative ai piani d'azione degli Stati membri di cui all'articolo 11, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione dovrebbe riferire in merito all'attuazione da parte degli Stati membri delle suddette misure volontarie e presentare, se del caso, proposte**

legislative volte a incorporare tali misure nel diritto dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Al momento dell'elaborazione della valutazione di impatto della Commissione, solo quattro Stati membri avevano ratificato la convenzione; la relazione 2010 dell'IEEP destinata alla Commissione indicava tuttavia che lo scarico di acque di zavorra non trattate e le incrostazioni dello scafo costituiscono di gran lunga i vettori più significativi di introduzione accidentale di specie esotiche. Pertanto, nel caso in cui le misure volontarie non risultassero efficaci, la Commissione dovrebbe considerare la possibilità di un'azione legislativa in questo ambito.

Emendamento 84 Renate Sommer

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Al fine di costituire una valida base di conoscenze che sia d'ausilio alla risoluzione dei problemi posti dalle specie esotiche invasive, è importante che gli Stati membri si dedichino alla ricerca, al monitoraggio e alla sorveglianza di tali specie. I sistemi di sorveglianza, dato che offrono i mezzi più adatti per individuare sul nascere la comparsa di nuove specie esotiche invasive e determinare la distribuzione di quelle già insediate, devono contemplare indagini sia mirate che generali e avvalersi dei contributi di vari settori e portatori d'interesse, tra i quali **le comunità locali**. È tacito che detti sistemi vadano predisposti per individuare la comparsa di nuove specie esotiche invasive in qualsiasi momento e in qualsiasi punto del territorio dell'Unione. A fini di efficacia ed efficienza dei costi è opportuno applicare i sistemi vigenti di controllo delle frontiere, la sorveglianza e il monitoraggio

Emendamento

(21) Al fine di costituire una valida base di conoscenze che sia d'ausilio alla risoluzione dei problemi posti dalle specie esotiche invasive, è importante che gli Stati membri si dedichino alla ricerca, al monitoraggio e alla sorveglianza di tali specie **e procedano allo scambio delle migliori prassi in materia di prevenzione e gestione delle specie esotiche invasive**. I sistemi di sorveglianza, dato che offrono i mezzi più adatti per individuare sul nascere la comparsa di nuove specie esotiche invasive e determinare la distribuzione di quelle già insediate, devono contemplare indagini sia mirate che generali e avvalersi dei contributi di vari settori e portatori d'interesse, tra i quali **gli enti regionali**. È tacito che detti sistemi vadano predisposti per individuare la comparsa di nuove specie esotiche invasive in qualsiasi momento e in qualsiasi punto del territorio dell'Unione. A fini di efficacia ed

previsti dalla legislazione dell'Unione, in particolare quelli di cui alle direttive 2009/147/CE, 92/43/CEE, 2008/56/CE e 2000/60/CE.

efficienza dei costi è opportuno applicare i sistemi vigenti di controllo delle frontiere, la sorveglianza e il monitoraggio previsti dalla legislazione dell'Unione, in particolare quelli di cui alle direttive 2009/147/CE, 92/43/CEE, 2008/56/CE e 2000/60/CE.

Or. en

Emendamento 85

Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

(23) A partire dal momento in cui una specie esotica invasiva è introdotta, è fondamentale disporre di misure di rilevamento precoce e di eradicazione rapida per impedirne l'insediamento e la diffusione. La risposta più efficace ed efficiente in termini di costi spesso consiste nell'eradicare la popolazione il più presto possibile, quando ancora il numero di esemplari è limitato. Se l'eradicazione non è fattibile o se i suoi costi non compensano nel lungo periodo i vantaggi ambientali, economici e sociali, occorre applicare misure di contenimento e di controllo.

Emendamento

(23) A partire dal momento in cui una specie esotica invasiva è introdotta, è fondamentale disporre di misure di rilevamento precoce e di eradicazione rapida per impedirne l'insediamento e la diffusione. La risposta più efficace ed efficiente in termini di costi spesso consiste nell'eradicare la popolazione il più presto possibile, quando ancora il numero di esemplari è limitato. Se l'eradicazione non è fattibile o se i suoi costi non compensano nel lungo periodo i vantaggi ambientali, economici e sociali, occorre applicare misure di contenimento e di controllo. ***Tali misure di contenimento e di controllo, nel caso di specie animali, devono prevedere esclusivamente metodi incruenti.***

Or. it

Emendamento 86

Véronique Mathieu Houillon

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

(24) L'eradicazione e la gestione di alcune specie esotiche invasive, seppure necessarie, possono provocare dolore, angoscia, paura o altre forme di sofferenza negli animali, anche se si utilizzano gli strumenti tecnici migliori. Per questo motivo gli Stati membri e ogni altro operatore che prende parte all'eradicazione, al controllo o al contenimento di specie esotiche invasive **devono** prendere le dovute misure per rendere minimi il dolore, l'angoscia e la sofferenza degli animali durante il processo, tenendo conto per quanto possibile delle migliori pratiche settoriali, ad esempio i principi guida sul benessere degli animali elaborati dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (UIE).

Emendamento

(24) **Conformemente all'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, "Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale."** **L'articolo 13 non fa menzione della politica ambientale, che costituisce la base giuridica del presente regolamento.** **Tuttavia,** l'eradicazione e la gestione di alcune specie esotiche invasive, seppure necessarie, possono provocare dolore, angoscia, paura o altre forme di sofferenza negli animali, anche se si utilizzano gli strumenti tecnici migliori. Per questo motivo gli Stati membri e ogni altro operatore che prende parte all'eradicazione, al controllo o al contenimento di specie esotiche invasive **dovrebbero adoperarsi per** prendere le dovute misure per rendere minimi il dolore, l'angoscia e la sofferenza degli animali durante il processo, tenendo conto per quanto possibile delle migliori pratiche settoriali, ad esempio i principi guida sul benessere degli animali elaborati dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (UIE).

Or. fr

Motivazione

I trattati prevedono che l'Unione tenga in piena considerazione il benessere degli animali nell'attuazione di alcune politiche elencate nell'articolo 13 del TFUE. Tuttavia, l'articolo 13,

che è l'unica disposizione riguardante il benessere degli animali contenuta nel trattato, non fa riferimento alla politica ambientale. Di conseguenza, l'UE non è competente a intervenire in materia di benessere animale nell'elaborazione o nell'attuazione della politica ambientale. Si tratta infatti di una competenza esclusiva degli Stati membri.

Emendamento 87
Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) L'eradicazione e la gestione di alcune specie esotiche invasive, seppure necessarie, possono provocare dolore, angoscia, paura o altre forme di sofferenza negli animali, anche se si utilizzano gli strumenti tecnici migliori. Per questo motivo gli Stati membri e ogni altro operatore che prende parte all'eradicazione, al controllo o al contenimento di specie esotiche invasive devono prendere le dovute misure per rendere minimi il dolore, l'angoscia e la sofferenza degli animali durante il processo, tenendo conto per quanto possibile delle migliori pratiche settoriali, ad esempio i principi guida sul benessere degli animali elaborati dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).

Emendamento

(24) L'eradicazione e la gestione di alcune specie esotiche invasive, seppure necessarie, possono provocare dolore, angoscia, paura o altre forme di sofferenza negli animali, anche se si utilizzano gli strumenti tecnici migliori. Per questo motivo gli Stati membri e ogni altro operatore che prende parte all'eradicazione, al controllo o al contenimento di specie esotiche invasive devono prendere le dovute misure per rendere minimi il dolore, l'angoscia e la sofferenza degli animali durante il processo, tenendo conto per quanto possibile delle migliori pratiche settoriali, ad esempio i principi guida sul benessere degli animali elaborati dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE). ***In ogni caso, per le specie animali devono essere utilizzati metodi incruenti.***

Or. it

Emendamento 88
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) L'eradicazione e la gestione di alcune specie esotiche invasive, **seppure** necessarie, possono provocare dolore, angoscia, paura o altre forme di sofferenza negli animali, anche se si utilizzano gli strumenti tecnici migliori. Per questo motivo gli Stati membri e ogni altro operatore che prende parte all'eradicazione, al controllo o al contenimento di specie esotiche invasive devono prendere le dovute misure per **rendere minimi** il dolore, l'angoscia e la sofferenza degli animali durante il processo, tenendo conto per quanto possibile delle migliori pratiche settoriali, ad esempio i principi guida sul benessere degli animali elaborati dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (UIE).

Emendamento

(24) L'eradicazione e la gestione di alcune specie esotiche invasive, **se ritenute** necessarie, possono provocare dolore, angoscia, paura o altre forme di sofferenza negli animali, anche se si utilizzano gli strumenti tecnici migliori. Per questo motivo gli Stati membri e ogni altro operatore che prende parte all'eradicazione, al controllo o al contenimento di specie esotiche invasive devono prendere le dovute misure per **evitare** il dolore, l'angoscia e la sofferenza degli animali durante il processo, tenendo conto per quanto possibile delle migliori pratiche settoriali, ad esempio i principi guida sul benessere degli animali elaborati dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (UIE). **Qualora si valuti l'eradicazione o la gestione, è auspicabile utilizzare metodi non crudeli e scientificamente testati e gli Stati membri dovrebbero coinvolgere nel processo decisionale tutte le parti interessate e gli esperti scientifici. È opportuno prendere in considerazione metodi incruenti e tutte le azioni adottate dovrebbero ridurre al minimo l'impatto sulle specie non destinatarie di misure.**

Or. en

Motivazione

Il considerando 24 è certamente volto al benessere degli animali, ma dovrebbe spingersi oltre. Il dolore, l'angoscia o altre forme di sofferenza non sono accettabili e dovrebbero essere evitate, non ridotte al minimo. Quando il controllo si dimostra essere necessario (sostenuto da sufficienti prove scientifiche), dovrebbero essere utilizzati solo metodi non crudeli e gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a includere nel processo decisionale le parti interessate, come le organizzazioni per il benessere degli animali.

Emendamento 89
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Le specie esotiche invasive, in genere, danneggiano gli ecosistemi e ne riducono la resilienza. Sono pertanto necessarie misure atte a rafforzare la resilienza degli ecosistemi nei confronti delle invasioni, a riparare i danni prodotti e a migliorare lo stato di conservazione delle specie e dei loro habitat in conformità dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, a migliorare lo stato ecologico delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, costiere e sotterranee in conformità dell'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE, nonché a migliorare lo stato ambientale delle acque marine in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2008/56/CE.

Emendamento

(25) Le specie esotiche invasive, in genere, danneggiano gli ecosistemi e ne riducono la resilienza. Sono pertanto necessarie misure atte a rafforzare la resilienza degli ecosistemi nei confronti delle invasioni, a riparare i danni prodotti e a migliorare lo stato di conservazione delle specie e dei loro habitat in conformità dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, a migliorare lo stato ecologico delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, costiere e sotterranee in conformità dell'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE, nonché a migliorare lo stato ambientale delle acque marine in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2008/56/CE. ***I costi di tali misure di ripristino dovrebbero essere a carico dei soggetti responsabili delle specie che diventano invasive.***

Or. en

Motivazione

Laddove sono necessarie misure di ripristino, i costi dovrebbero essere a carico della persona o delle persone responsabili dell'introduzione delle specie invasive nell'Unione. Sebbene in taluni casi possa essere difficile individuare la fonte, in altri casi è possibile risalire ad essa (per esempio l'introduzione dello scoiattolo di Pallas nei Paesi Bassi è riconducibile a un commerciante che vendeva animali esotici come animali da compagnia). La direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale costituisce un precedente per l'applicazione legislativa del principio "chi inquina paga".

Emendamento 90
Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Le specie esotiche invasive, in genere, danneggiano gli ecosistemi e ne riducono la resilienza. Sono pertanto necessarie misure atte a rafforzare la resilienza degli ecosistemi nei confronti delle invasioni, a riparare i danni prodotti e a migliorare lo stato di conservazione delle specie e dei loro habitat in conformità dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, a migliorare lo stato ecologico delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, costiere e sotterranee in conformità dell'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE, nonché a migliorare lo stato ambientale delle acque marine in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2008/56/CE.

Emendamento

(25) Le specie esotiche invasive, in genere, danneggiano gli ecosistemi e ne riducono la resilienza. Sono pertanto necessarie misure atte a rafforzare la resilienza degli ecosistemi nei confronti delle invasioni, a riparare i danni prodotti e a migliorare lo stato di conservazione delle specie e dei loro habitat in conformità dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, a migliorare lo stato ecologico delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, costiere e sotterranee in conformità dell'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE, nonché a migliorare lo stato ambientale delle acque marine in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2008/56/CE. ***Ove opportuno e possibile, i costi di tale ripristino dovrebbero essere a carico dei responsabili delle specie che diventano invasive.***

Or. en

Motivazione

Ove opportuno e possibile, dovrebbe essere applicato il principio "chi inquina paga". I costi delle misure di ripristino necessarie dovrebbero essere carico dei responsabili dell'introduzione delle specie invasive che hanno causato il danno.

Emendamento 91
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Un sistema inteso a far fronte alle specie esotiche invasive deve poggiare su un sistema informativo centralizzato che raccolga e metta a confronto le

Emendamento

(26) Un sistema inteso a far fronte alle specie esotiche invasive deve poggiare su un sistema informativo centralizzato che raccolga e metta a confronto le

informazioni esistenti sulle specie esotiche nell'Unione e dia accesso ai dati sulla presenza delle specie, la loro diffusione, ecologia, invasioni e ogni altra informazione necessaria a informare le decisioni strategiche e gestionali.

informazioni esistenti sulle specie esotiche nell'Unione e dia accesso ai dati sulla presenza delle specie, la loro diffusione, ecologia, invasioni e ogni altra informazione necessaria a informare le decisioni strategiche e gestionali, ***nonché lo scambio di buone prassi. La cooperazione transfrontaliera, in particolare con i paesi vicini, e il coordinamento tra gli Stati membri, in particolare all'interno della medesima regione biogeografica dell'Unione (direttiva Habitat 92/43/CEE) costituiscono una condizione indispensabile ai fini dell'efficacia del presente regolamento.***

Or. fr

Motivazione

La direttiva Habitat (92/43/CEE) fa riferimento a nove regioni biogeografiche dell'UE con caratteristiche specifiche: la regione alpina, atlantica, del Mar Nero, boreale, continentale, macaronesica, mediterranea, pannonica e steppica.

Emendamento 92 **Jolanta Emilia Hibner**

Proposta di regolamento **Considerando 26**

Testo della Commissione

(26) Un sistema inteso a far fronte alle specie esotiche invasive deve poggiare su un sistema informativo centralizzato che raccolga e metta a confronto le informazioni esistenti sulle specie esotiche nell'Unione e dia accesso ai dati sulla presenza delle specie, la loro diffusione, ecologia, invasioni e ogni altra informazione necessaria a informare le decisioni strategiche e gestionali.

Emendamento

(26) Un sistema inteso a far fronte alle specie esotiche invasive deve poggiare su un sistema informativo centralizzato che raccolga e metta a confronto le informazioni esistenti sulle specie esotiche nell'Unione e dia accesso ai dati sulla presenza delle specie, la loro diffusione, ecologia, invasioni e ogni altra informazione necessaria a informare le decisioni strategiche e gestionali. ***Il sistema informativo sulle specie esotiche invasive dovrebbe includere le***

informazioni provenienti dalle banche dati esistenti riguardanti i singoli Stati membri, le regioni europee (Nobanis) e l'Europa nel suo insieme (Daisie).

Or. pl

Emendamento 93
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione

(27) La direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale²¹ istituisce un quadro per la consultazione **pubblica** nelle decisioni relative all'ambiente. All'atto di definire come intervenire sul fronte delle specie esotiche invasive, una partecipazione effettiva **del pubblico** dovrebbe, da un lato, consentire **che vengano espressi** punti di vista e preoccupazioni che possono utilmente influire sulle decisioni, dall'altro, consentire ai responsabili di tener conto di tali rilievi, il che accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale, oltre a favorire la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e l'adesione alle decisioni adottate.

Emendamento

(27) La direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale²¹ istituisce un quadro per la consultazione **delle parti interessate** nelle decisioni relative all'ambiente. All'atto di definire come intervenire sul fronte delle specie esotiche invasive, una partecipazione effettiva dovrebbe, da un lato, consentire **a tali parti interessate di esprimere** punti di vista e preoccupazioni che possono utilmente influire sulle decisioni, dall'altro, consentire ai responsabili di tener conto di tali rilievi, il che accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale, oltre a favorire la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e l'adesione alle decisioni adottate. **La partecipazione precoce ed effettiva delle parti interessate è particolarmente importante durante il processo di adozione o aggiornamento dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e di definizione dei piani e delle misure di intervento da parte degli Stati membri.**

²¹ GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

²¹ GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

Or. en

Emendamento 94

Gaston Franco

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

(27) La direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale²¹ istituisce un quadro per la consultazione pubblica nelle decisioni relative all'ambiente. All'atto di definire come intervenire sul fronte delle specie esotiche invasive, una partecipazione effettiva del pubblico dovrebbe, da un lato, consentire che vengano espressi punti di vista e preoccupazioni che possono utilmente influire sulle decisioni, dall'altro, consentire ai responsabili di tener conto di tali rilievi, il che accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale, oltre a favorire la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e l'adesione alle decisioni adottate.

²¹ GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

Emendamento

(27) La direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale²¹ istituisce un quadro per la consultazione pubblica nelle decisioni relative all'ambiente. All'atto di definire come intervenire sul fronte delle specie esotiche invasive, una partecipazione effettiva del pubblico dovrebbe, da un lato, consentire che vengano espressi punti di vista e preoccupazioni che possono utilmente influire sulle decisioni, dall'altro, consentire ai responsabili di tener conto di tali rilievi, il che accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale, oltre a favorire la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e l'adesione alle decisioni adottate. ***Gli enti locali e regionali devono inoltre essere coinvolti nelle decisioni adottate dagli Stati membri in materia di lotta alle specie invasive, dal momento che svolgono un ruolo fondamentale nell'attuazione di tali decisioni e nella sensibilizzazione dei cittadini nonché nella divulgazione delle informazioni.***

²¹ GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

Or. fr

Emendamento 95
Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) L'attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto concerne la definizione e l'aggiornamento dell'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, gli elementi per la valutazione del rischio, le misure di emergenza e le misure di eradicazione rapida nella fase iniziale dell'invasione, dovrebbe basarsi su solidi dati scientifici, il che richiede il coinvolgimento attivo dei pertinenti membri della comunità scientifica.

Or. en

Motivazione

L'attuazione del regolamento dovrebbe basarsi sul contributo di membri della comunità scientifica in possesso delle necessarie competenze.

Emendamento 96
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Per tenere conto degli ultimi sviluppi scientifici in campo ambientale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto attiene ai seguenti aspetti: determinare in che modo giungere alla conclusione che le specie

(29) Per tenere conto degli ultimi sviluppi scientifici in campo ambientale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto attiene ai seguenti aspetti: determinare in che modo giungere alla conclusione che le specie

esotiche invasive sono in grado di insediare popolazioni vitali e diffondersi, nonché definire gli elementi comuni per l'elaborazione della valutazione dei rischi. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

esotiche invasive sono in grado di insediare popolazioni vitali e diffondersi, nonché definire gli elementi comuni per l'elaborazione della valutazione dei rischi. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, ***rivolgendosi al forum scientifico***. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 97
Erik Bánki

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) Dal momento che le spese di attuazione del regolamento saranno principalmente a carico degli Stati membri, questi dovrebbero poter ricevere un sostegno mirato da parte dell'Unione europea mediante strumenti finanziari dell'Unione nuovi o esistenti, l'importo dei quali deve essere proporzionato ai compiti imposti dal regolamento. Sulla base del principio di uguaglianza di fronte agli oneri pubblici in tale ambito, è opportuno prestare particolare attenzione ai paesi con frontiere esterne all'Unione europea, la cui spesa relativa alle specie esotiche invasive può essere significativamente maggiore di quella dei paesi all'interno dell'Unione.

Or. hu

Motivazione

Il fatto che non siano previsti finanziamenti sufficienti per la sua attuazione costituisce una grave lacuna del regolamento, che mette in discussione la fattibilità della sua attuazione in molti Stati membri. I costi di attuazione del regolamento saranno principalmente a carico degli Stati membri, in modo totalmente sproporzionato rispetto all'ordine di grandezza della spesa (secondo il piano, i costi sostenuti dall'Unione a causa delle specie esotiche invasive sarebbero pari ad almeno 12 miliardi di EUR all'anno), dal momento che il regolamento non prevede specifici finanziamenti dell'UE per la sua attuazione.

Emendamento 98 **Kartika Tamara Liotard**

Proposta di regolamento **Considerando 30**

Testo della Commissione

(30) Per assicurare la conformità con il presente regolamento, è importante che le sanzioni imposte dagli Stati membri per le infrazioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive e tengano conto della natura e gravità dell'infrazione.

Emendamento

(30) Per assicurare la conformità con il presente regolamento, è importante che le sanzioni imposte dagli Stati membri per le infrazioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive e tengano conto della natura e gravità dell'infrazione. ***Le sanzioni dovrebbero tenere conto del principio "chi inquina paga" e applicarsi a tutti i soggetti (commerciali e non commerciali) responsabili dell'introduzione delle specie alloctone, volontariamente o involontariamente.***

Or. en

Motivazione

La direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale costituisce un precedente per l'applicazione legislativa del principio "chi inquina paga", specialmente nel contesto della protezione delle specie e degli habitat naturali.

Emendamento 99 **Renate Sommer**

Proposta di regolamento **Considerando 31**

Testo della Commissione

(31) Affinché i proprietari non commerciali di animali da compagnia che appartengono a specie figuranti nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale possano continuare a tenere il proprio animale fino alla sua morte naturale, occorre prevedere misure transitorie, a condizione che si prendano tutti i provvedimenti necessari ad evitare la fuoriuscita o la riproduzione.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 100
Julie Girling, Pavel Poc

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Affinché i proprietari non commerciali di animali da compagnia che appartengono a specie figuranti nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale possano continuare a tenere il proprio animale fino alla sua morte naturale, occorre prevedere misure transitorie, a condizione che si prendano tutti i provvedimenti necessari ad evitare la fuoriuscita o la riproduzione.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 101
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Affinché gli operatori commerciali **che possono avere attese legittime**, ad esempio coloro che sono stati autorizzati a titolo del regolamento (CE) n. 708/2007, esauriscano le scorte di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, è giustificato concedere loro due anni dall'entrata in vigore delle presenti nuove norme per sopprimere, vendere o dare gli esemplari a istituti di ricerca o di conservazione ex situ.

Emendamento

(32) Affinché gli operatori commerciali, ad esempio coloro che sono stati autorizzati a titolo del regolamento (CE) n. 708/2007, esauriscano le scorte di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, è giustificato concedere loro due anni dall'entrata in vigore delle presenti nuove norme per sopprimere, vendere o dare gli esemplari a istituti di ricerca o di conservazione ex situ.

Or. en

Emendamento 102
Julie Girling, Pavel Poc

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Affinché gli operatori commerciali che possono avere attese legittime, ad esempio coloro che sono stati autorizzati a titolo del regolamento (CE) n. 708/2007, esauriscano le scorte di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, è giustificato concedere loro due anni dall'entrata in vigore delle presenti nuove norme per **sopprimere**, vendere o dare gli esemplari a istituti di ricerca o di conservazione ex situ.

Emendamento

(32) Affinché gli operatori commerciali che possono avere attese legittime, ad esempio coloro che sono stati autorizzati a titolo del regolamento (CE) n. 708/2007, esauriscano le scorte di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, è giustificato concedere loro due anni dall'entrata in vigore delle presenti nuove norme per **uccidere senza dolore**, vendere o, **se del caso**, dare gli esemplari a istituti di ricerca o di conservazione ex situ.

Or. en

Motivazione

Il termine "sopprimere" non è indicato in tale contesto in quanto fa riferimento alla

macellazione di animali per scopi alimentari o pellicce; meglio utilizzare la dizione "uccidere senza dolore".

Emendamento 103

Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Affinché gli operatori commerciali che possono avere attese legittime, ad esempio coloro che sono stati autorizzati a titolo del regolamento (CE) n. 708/2007, esauriscano le scorte di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, è giustificato concedere loro due anni dall'entrata in vigore delle presenti nuove norme per **sopprimere**, vendere o dare gli esemplari a istituti **di ricerca o** di conservazione ex situ.

Emendamento

(32) Affinché gli operatori commerciali che possono avere attese legittime, ad esempio coloro che sono stati autorizzati a titolo del regolamento (CE) n. 708/2007, esauriscano le scorte di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, è giustificato concedere loro due anni dall'entrata in vigore delle presenti nuove norme per vendere o dare gli esemplari a istituti di conservazione ex situ.

Or. it

Emendamento 104

Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Affinché gli operatori commerciali che possono avere attese legittime, ad esempio coloro che sono stati autorizzati a titolo del regolamento (CE) n. 708/2007, esauriscano le scorte di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, è giustificato concedere loro due anni dall'entrata in vigore delle presenti nuove norme per sopprimere, vendere o dare gli esemplari a istituti di ricerca o **di conservazione ex situ**.

Emendamento

(32) Affinché gli operatori commerciali che possono avere attese legittime, ad esempio coloro che sono stati autorizzati a titolo del regolamento (CE) n. 708/2007, esauriscano le scorte di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, è giustificato concedere loro due anni dall'entrata in vigore delle presenti nuove norme per sopprimere, vendere o dare gli esemplari a istituti di ricerca o **a giardini zoologici o botanici**.

Emendamento 105
Franco Bonanini, Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 bis) Gli Stati membri possono mantenere o adottare norme nazionali per la gestione delle specie esotiche invasive maggiormente stringenti rispetto alle disposizioni introdotte dal presente regolamento per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale; possono inoltre estendere le disposizioni riguardanti le specie esotiche invasive di rilevanza unionale anche alle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale.

Or. it

Emendamento 106
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento si applica a tutte le specie esotiche invasive ***dell'Unione*** quali definite nell'articolo 3, paragrafo 2.

1. Il presente regolamento si applica a tutte le specie esotiche invasive quali definite nell'articolo 3, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 107
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

***b) agli organismi modificati di cui
all'articolo 2 della direttiva 2001/18/CE;***

soppresso

Or. en

Motivazione

Il meccanismo sarà necessario anche nel caso in cui organismi geneticamente modificati diventino invasivi.

Emendamento 108
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

***b) agli organismi modificati di cui
all'articolo 2 della direttiva 2001/18/CE;***

soppresso

Or. en

Motivazione

Il movimento di geni senza riferimento ai confini naturali delle specie potrebbe comportare nuovi rischi ecologici. Uno di tali rischi è che i geni rendano invasive le specie ospiti o che fuoriescano dalle specie ospiti originarie rendendo invasive altre specie. La nuova combinazione può generare genotipi con comportamenti ecologici diversi e forse sorprendenti e costituire potenziali minacce per la biodiversità. La regolamentazione degli OGM nell'ambito della normativa in materia di specie esotiche invasive potrebbe contribuire a far fronte a qualsiasi rischio potenziale.

Emendamento 109
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) **alle** malattie degli animali quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [relativo alla sanità animale - COM(2013) 260 final];

Emendamento

c) **agli agenti patogeni che provocano** malattie degli animali quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX [relativo alla sanità animale - COM(2013) 260 final];

Or. es

Motivazione

Dal momento che il regolamento riguarda le specie, sarebbe più opportuno e chiaro usare il termine "agenti patogeni" piuttosto che solo "malattie degli animali".

Emendamento 110

Gerben-Jan Gerbrandy, Pavel Poc

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) alle specie che figurano nell'elenco contenuto nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007;

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Per garantire la coerenza del quadro giuridico per le specie esotiche invasive (si veda anche il considerando 9), le specie o le attività dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento solo se i loro effetti negativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici sono evitati mediante un'altra normativa. Le specie elencate nell'allegato IV del regolamento n. 708/2007 sono escluse dalle procedure fissate in tale regolamento relativo all'acquacoltura, ma il campo di applicazione del regolamento relativo alle specie esotiche invasive è più ampio, poiché comprende specie utilizzate in altri settori, per esempio nel commercio degli animali da compagnia o nei giardini zoologici e negli acquari: tali specie dovrebbero pertanto essere incluse nel presente regolamento ed essere sottoposte alle relative procedure.

Emendamento 111
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) alle specie che figurano nell'elenco contenuto nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007;

Emendamento

e) alle specie che figurano nell'elenco contenuto nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007, **a condizione che siano utilizzate in acquacoltura;**

Or. es

Motivazione

Alcune delle specie elencate negli allegati al regolamento (CE) n. 708/2007 possono essere utilizzate a fini diversi dall'acquacoltura. È pertanto necessario chiarire che la loro esclusione dal campo di applicazione del presente regolamento si limita al settore dell'acquacoltura.

Emendamento 112
Nils Torvalds

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) le specie disciplinate dalla direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a garantire che gli animali disciplinati dalla direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, non siano disciplinati dalla presente normativa. Lo scopo del regolamento relativo alle specie esotiche invasive non dovrebbe essere quello di nuocere alla produzione agricola.

Emendamento 113
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione

1) "specie esotica", qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon inferiore di animali, piante, funghi o microrganismi spostato al di fuori del suo areale di distribuzione naturale passato o attuale; sono **compresi le parti, i gameti, i semi, le uova o i propaguli di tale specie**, nonché gli ibridi, le varietà o le razze che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;

Emendamento

1) "specie esotica", qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon inferiore di animali, piante, funghi o microrganismi spostato al di fuori del suo areale di distribuzione naturale passato o attuale; sono **comprese tutte le fasi dello sviluppo di tali specie e le loro parti**, nonché gli ibridi, le varietà o le razze che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;

Or. pl

Emendamento 114
Franco Bonanini, Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione

1) "specie esotica", qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon inferiore di animali, piante, funghi o microrganismi spostato al di fuori del suo areale di distribuzione naturale passato o attuale; sono compresi le parti, i gameti, i semi, le uova o i propaguli di tale specie, nonché gli ibridi, le varietà o le razze che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;

Emendamento

1) "specie esotica", qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon inferiore di animali, piante, funghi o microrganismi spostato, **volontariamente o involontariamente**, al di fuori del suo areale di distribuzione **e diffusione** naturale passato o attuale; sono compresi le parti, i gameti, i semi, le uova o i propaguli di tale specie, **nonché le specie domestiche inselvatichite**, gli ibridi, le varietà o le razze che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;

Or. it

Emendamento 115
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione

1) "specie esotica", qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon inferiore di animali, piante, funghi o microrganismi spostato al di fuori del suo areale di distribuzione naturale passato o attuale; sono compresi le parti, i gameti, i semi, le uova o i propaguli di tale specie, nonché gli ibridi, le varietà o le razze che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;

Emendamento

1) "specie esotica", qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon inferiore di animali, piante, funghi o microrganismi spostato al di fuori del suo areale di distribuzione naturale passato o attuale **o migrato nel suo areale di distribuzione attuale**; sono compresi le parti, i gameti, i semi, le uova o i propaguli di tale specie, nonché gli ibridi, le varietà o le razze che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;

Or. de

Emendamento 116
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione

2) "specie esotica invasiva", una specie esotica la cui **introduzione** o diffusione è **risultata essere, in seguito a una valutazione dei rischi**, una minaccia per la biodiversità e i servizi ecosistemici e possibile causa di concomitanti effetti negativi sulla salute umana e sull'economia;

Emendamento

2) "specie esotica invasiva", una specie esotica la cui **fuoriuscita** o diffusione **nell'ambiente naturale potrebbe costituire** una minaccia per la biodiversità e i servizi ecosistemici e **una** possibile causa di concomitanti effetti negativi sulla salute umana e sull'economia;

Or. pl

Emendamento 117
Julie Girling, Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione

2) "specie esotica invasiva", una specie esotica la cui introduzione **o** diffusione è risultata essere, in seguito a una valutazione dei rischi, una minaccia per la biodiversità e i servizi ecosistemici e possibile causa di concomitanti effetti negativi sulla salute umana e sull'economia;

Emendamento

2) "specie esotica invasiva", una specie esotica la cui introduzione **e** diffusione è risultata essere, in seguito a una valutazione dei rischi, una minaccia per la biodiversità e i servizi ecosistemici e possibile causa di concomitanti effetti negativi sulla salute umana e sull'economia;

Or. en

Motivazione

Questa piccola modifica garantisce la coerenza con l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d).

Emendamento 118
Mark Demesmaeker

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione

2) "specie esotica invasiva", una specie esotica la cui introduzione o diffusione è risultata **essere**, in seguito a una valutazione dei rischi, una minaccia per la biodiversità e i servizi ecosistemici **e** possibile causa di concomitanti effetti negativi sulla salute umana e sull'economia;

Emendamento

2) "specie esotica invasiva", una specie esotica la cui introduzione o diffusione è risultata, in seguito a una valutazione dei rischi, **costituire** una minaccia per la biodiversità e i servizi ecosistemici **o avere un impatto su di essi, nonché essere** possibile causa di concomitanti effetti negativi sulla salute umana e sull'economia;

Or. en

Motivazione

Chiarimento in linea con l'obiettivo principale del presente regolamento, conformemente all'articolo 1.

Emendamento 119
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione

2) "specie esotica invasiva", una specie esotica la cui introduzione o diffusione è risultata essere, in seguito a una valutazione dei rischi, una minaccia per la biodiversità e i servizi ecosistemici e possibile causa di concomitanti effetti negativi sulla salute umana e sull'economia;

Emendamento

2) "specie esotica invasiva", una specie esotica la cui introduzione o diffusione è risultata essere, in seguito a una valutazione dei rischi, una minaccia per la biodiversità e i servizi ecosistemici e possibile causa di concomitanti effetti negativi sulla salute umana, **sull'economia e sulla società in generale;**

Or. en

Emendamento 120
Julie Girling, Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione

3) "specie esotica invasiva di rilevanza unionale", una specie esotica invasiva i cui effetti negativi sono considerati tali da richiedere un intervento concertato a livello dell'Unione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2;

Emendamento

3) "specie esotica invasiva di rilevanza unionale", una specie esotica invasiva **estranea al territorio dell'Unione, eccetto le regioni ultraperiferiche, o estranea a una regione biogeografica dell'Unione ma autoctona di un'altra**, i cui effetti negativi sono considerati tali da richiedere un intervento concertato a livello dell'Unione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2;

Or. en

Motivazione

Il regolamento riguarda attualmente solo le specie estranee all'intero territorio dell'UE.

L'emendamento è necessario per includere nel campo di applicazione del regolamento le specie che sono invasive in una parte dell'Unione ma autoctone di un'altra.

Emendamento 121

Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) "specie esotica invasiva di rilevanza nazionale", una specie esotica invasiva diversa da una specie esotica invasiva di rilevanza unionale, della quale uno Stato membro considera significativi per il proprio territorio gli effetti negativi in caso di rilascio e diffusione, anche laddove non interamente accertati, e che pertanto richiede un intervento a livello di ogni singolo Stato membro interessato;

Or. es

Motivazione

Semplice chiarimento dell'emendamento 16 presentato dal relatore.

Emendamento 122

Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) "specie esotica invasiva di rilevanza nazionale", una specie esotica invasiva diversa da una specie esotica invasiva di rilevanza unionale, i cui effetti negativi sono considerati dallo Stato membro tali da richiedere un intervento a livello nazionale;

Motivazione

È necessario includere la presente definizione per consentire a ogni singolo Stato membro di adottare misure nei confronti delle specie che costituiscono una grave minaccia sul suo territorio ma per le quali non è necessario intraprendere azioni congiunte a livello dell'Unione.

Emendamento 123
Mark Demesmaeker

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) "specie esotica invasiva di rilevanza nazionale", una specie esotica invasiva diversa da una specie esotica invasiva di rilevanza unionale, della quale gli Stati membri, sulla base di dati scientifici, considerano significativi per la biodiversità e per i servizi ecosistemici sul loro territorio gli effetti negativi in caso di rilascio e diffusione, anche laddove non interamente accertati;

Or. en

Motivazione

Ai fini della chiarezza, è opportuno aggiungere la presente definizione. Inoltre, essa sottolinea che l'obiettivo principale del presente regolamento è di evitare l'impatto sulla biodiversità e sui sistemi ecosistemici.

Emendamento 124
Franco Bonanini, Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) "specie esotica invasiva di rilevanza nazionale", una specie esotica invasiva diversa da una specie esotica invasiva di rilevanza unionale, della quale uno Stato membro considera significativi per il proprio territorio o una parte di esso gli effetti negativi in caso di rilascio e diffusione, anche laddove non interamente accertati;

Or. it

Emendamento 125

Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5) "servizi ecosistemici", i contributi diretti e indiretti degli ecosistemi al benessere umano;

(Non concerne la versione italiana)

Or. es

Emendamento 126

Renate Sommer

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5) "servizi ecosistemici", i contributi diretti e indiretti degli ecosistemi al benessere umano;

(Non concerne la versione italiana)

Or. de

Emendamento 127
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione

7) "ricerca", l'attività descrittiva o sperimentale, condotta a norma di legge, per acquisire **nuove conoscenze** o per sviluppare nuovi prodotti, ivi comprese le fasi iniziali di identificazione, caratterizzazione e isolamento di caratteri genetici, eccetto l'invasività, delle specie esotiche invasive solo nella misura in cui è essenziale per permettere la selezione di tali caratteri nelle specie non invasive;

Emendamento

7) "ricerca", l'attività descrittiva o sperimentale, condotta a norma di legge, per acquisire **nuovi dati scientifici** o per sviluppare nuovi prodotti, ivi comprese le fasi iniziali di identificazione, caratterizzazione e isolamento di caratteri genetici, eccetto l'invasività, delle specie esotiche invasive solo nella misura in cui è essenziale per permettere la selezione di tali caratteri nelle specie non invasive;

Or. de

Emendamento 128
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione

7) "ricerca", l'attività descrittiva o sperimentale, condotta a norma di legge, per acquisire nuove conoscenze o per sviluppare nuovi prodotti, ivi comprese le fasi iniziali di identificazione, caratterizzazione e isolamento di caratteri genetici, eccetto **l'invasività**, delle specie esotiche invasive solo nella misura in cui è essenziale per permettere la selezione di tali caratteri nelle specie non invasive;

Emendamento

7) "ricerca", l'attività descrittiva o sperimentale, condotta a norma di legge, per acquisire nuove conoscenze o per sviluppare nuovi prodotti, ivi comprese le fasi iniziali di identificazione, caratterizzazione e isolamento di caratteri genetici, eccetto **le proprietà che rendono una specie invasiva**, delle specie esotiche invasive solo nella misura in cui è essenziale per permettere la selezione di tali caratteri nelle specie non invasive;

Or. es

Emendamento 129
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 9

Testo della Commissione

9) "conservazione ex situ", la
conservazione delle componenti della
diversità biologica fuori dal loro habitat
naturale;

Emendamento

soppresso

Or. pl

Emendamento 130
Julie Girling

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 9

Testo della Commissione

9) "conservazione ex situ", la
conservazione delle componenti della
diversità biologica fuori dal loro habitat
naturale;

Emendamento

9) "conservazione ex situ", la
conservazione *in confinamento* delle
componenti della diversità biologica fuori
dal loro habitat naturale;

Or. en

Motivazione

Non è auspicabile consentire la conservazione ex situ nell'ambiente naturale, dove gli animali potrebbero facilmente fuoriuscire.

Emendamento 131
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 10

Testo della Commissione

10) "vettori", le vie e i meccanismi *delle*

AM\1014689IT.doc

Emendamento

10) "vettori", le vie e i meccanismi *tramite*

55/70

PE526.237v01-00

invasioni biologiche;

i quali le specie esotiche invasive si diffondono nell'ambiente naturale;

Or. pl

Emendamento 132

Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 10

Testo della Commissione

10) "vettori", le vie e i meccanismi delle invasioni biologiche;

Emendamento

10) "vettori **di introduzione**", le vie e i meccanismi delle invasioni biologiche;

Or. es

Motivazione

Emendamento linguistico coerente con il termine "introduzione" definito all'articolo 3.

Emendamento 133

Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 12

Testo della Commissione

12) "eradicazione", l'eliminazione completa e permanente della popolazione di una specie esotica invasiva tramite mezzi fisici, chimici o biologici;

Emendamento

12) "eradicazione", l'eliminazione completa e permanente della popolazione di una specie esotica invasiva tramite mezzi fisici, chimici o biologici;
l'eradicazione delle specie animali deve essere perseguita esclusivamente mediante il ricorso a metodi incruenti;

Or. it

Emendamento 134

Mark Demesmaeker, Pavel Poc, Catherine Bearder

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 12

Testo della Commissione

12) "eradicazione", l'eliminazione completa e permanente della popolazione di una specie esotica invasiva tramite mezzi fisici, chimici o biologici;

Emendamento

12) "eradicazione", l'eliminazione completa e permanente della popolazione di una specie esotica invasiva tramite mezzi fisici, chimici o biologici ***cruenti o incruenti***;

Or. en

Motivazione

Metodi incruenti come cattura, sterilizzazione e rilascio o la gestione dell'habitat possono risultare efficaci. Tale aspetto serve per conseguire il sostegni dei cittadini in relazione agli interventi contro specie esotiche invasive.

Emendamento 135

Mark Demesmaeker, Pavel Poc, Catherine Bearder

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 14

Testo della Commissione

14) "gestione", qualsiasi intervento fisico, chimico o biologico volto all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie esotica invasiva;

Emendamento

14) "gestione", qualsiasi intervento fisico, chimico o biologico ***cruento o incruento*** volto all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie esotica invasiva, ***che eviti nel contempo l'impatto sulle specie non destinarie di misure e sui loro habitat***;

Or. en

Motivazione

Metodi incruenti come cattura, sterilizzazione e rilascio o la gestione dell'habitat possono

risultare efficaci. Tale aspetto serve per conseguire il sostegno dei cittadini in relazione agli interventi contro specie esotiche invasive. È inoltre opportuno evitare l'impatto sulle specie non destinarie di misure e sui loro habitat.

Emendamento 136

Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 16

Testo della Commissione

16) "controllo demografico", azioni fisiche, chimiche o biologiche applicate alla popolazione di una specie esotica invasiva allo scopo di mantenere il numero di individui il più basso possibile, in modo che, seppure nell'impossibilità di eradicare la specie, ne rendano minimi la capacità invasiva e gli effetti negativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, o sulla salute umana e sull'economia.

Emendamento

16) "controllo demografico", azioni fisiche, chimiche o biologiche applicate alla popolazione di una specie esotica invasiva allo scopo di mantenere il numero di individui il più basso possibile, in modo che, seppure nell'impossibilità di eradicare la specie, ne rendano minimi la capacità invasiva e gli effetti negativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, o sulla salute umana e sull'economia; ***nel caso di specie animali le azioni devono prevedere esclusivamente il ricorso a metodi incruenti;***

Or. it

Emendamento 137

Mark Demesmaeker, Pavel Poc, Catherine Bearder

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 16

Testo della Commissione

16) "controllo demografico", azioni fisiche, chimiche o biologiche applicate alla popolazione di una specie esotica invasiva allo scopo di mantenere il numero di individui il più basso possibile, in modo che, seppure nell'impossibilità di eradicare la specie, ne rendano minimi la capacità invasiva e gli effetti negativi sulla

Emendamento

16) "controllo demografico", azioni fisiche, chimiche o biologiche ***cruenti o incruenti*** applicate alla popolazione di una specie esotica invasiva, ***che evitino nel contempo l'impatto sulle specie non destinarie di misure e sui loro habitat,*** allo scopo di mantenere il numero di individui il più basso possibile, in modo che, seppure

biodiversità e sui servizi ecosistemici, o sulla salute umana e sull'economia.

nell'impossibilità di eradicare la specie, ne rendano minimi la capacità invasiva e gli effetti negativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici, o sulla salute umana e sull'economia.

Or. en

Motivazione

Metodi incruenti come cattura, sterilizzazione e rilascio o la gestione dell'habitat possono risultare efficaci. Tale aspetto serve per conseguire il sostegno dei cittadini in relazione agli interventi contro specie esotiche invasive. È inoltre opportuno evitare l'impatto sulle specie non destinatarie di misure e sui loro habitat.

Emendamento 138

Andrea Zanoni

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

16 bis) "incruento", il metodo di gestione delle specie animali esotiche invasive che non prevede il ricorso all'uccisione dei soggetti che rientrano nel piano gestionale.

Or. it

Emendamento 139

Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

16 bis) "animale da compagnia", gli animali domestici con cui le persone convivono per compagnia, generalmente nelle loro abitazioni, e che appartengono

a specie che l'uomo alleva e possiede tradizionalmente e abitualmente ai fini dell'addomesticamento, nonché gli animali usati per accompagnare, guidare e assistere i non vedenti o le persone con gravi o seri problemi alla vista.

Or. es

Motivazione

È necessario includere la presente definizione dal momento che non è chiaro se gli animali interessati sono quelli previsti dal regolamento (CE) n. 998/2003 sugli animali da compagnia o dal presente regolamento.

Emendamento 140

Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

16 ter) "naturalizzazione", il processo mediante il quale una specie esotica diventa (una nuova) parte della flora e fauna locali, si riproduce e si diffonde senza l'intervento dell'uomo;

Or. es

Motivazione

Occorre definire tale termine poiché viene utilizzato nell'importante definizione di "ampiamente diffusa".

Emendamento 141

Renate Sommer

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione adotta e aggiorna l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale tramite atti **d'esecuzione** in base ai criteri di cui al paragrafo 2. Tali atti **di esecuzione** sono adottati secondo la procedura **d'esame** di cui all'articolo 22, **paragrafo 2**.

Emendamento

1. La Commissione adotta e aggiorna l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale tramite atti **delegati** in base ai criteri di cui al paragrafo 2. Tali atti **delegati** sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 23.

Or. de

Emendamento 142

Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione adotta e aggiorna l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale tramite atti d'esecuzione in base ai criteri di cui al paragrafo 2. Gli atti d'esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Emendamento

1. La Commissione adotta e aggiorna l'elenco delle specie **e dei gruppi tassonomici di specie** esotiche invasive di rilevanza unionale tramite atti d'esecuzione in base ai criteri di cui al paragrafo 2. Gli atti d'esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Il regolamento dovrebbe, se del caso, includere i gruppi tassonomici di specie aventi requisiti ecologici simili per evitare la sostituzione negli scambi commerciali di una specie di rilevanza unionale inclusa nell'elenco con una specie simile ma non inclusa nell'elenco (per esempio quando la tartaruga dalle guance rosse è stata aggiunta all'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97, è stata sostituita negli scambi commerciali con la tartaruga dalle orecchie gialle).

Emendamento 143

Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Le specie esotiche invasive sono incluse nell'elenco di cui al paragrafo 1 solo se rispondono a tutti i seguenti criteri:

Emendamento

2. Le specie **o i gruppi tassonomici di specie** esotiche invasive sono incluse nell'elenco di cui al paragrafo 1 solo se rispondono a tutti i seguenti criteri:

Or. en

Motivazione

Il regolamento dovrebbe includere i gruppi tassonomici di specie apparentate aventi requisiti ecologici simili per evitare la sostituzione negli scambi commerciali di una specie di rilevanza unionale inclusa nell'elenco con una specie simile ma non inclusa nell'elenco (per esempio quando la tartaruga dalle guance rosse è stata aggiunta all'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97, è stata sostituita negli scambi commerciali con la tartaruga dalle orecchie gialle).

Emendamento 144

Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Le specie esotiche invasive sono incluse nell'elenco di cui al paragrafo 1 solo se rispondono a tutti i seguenti criteri:

Emendamento

2. Le specie esotiche invasive **di rilevanza unionale** sono incluse nell'elenco di cui al paragrafo 1 solo se rispondono a tutti i seguenti criteri, **dando priorità alle azioni contro le specie che possono nuocere sensibilmente alla biodiversità e ai servizi ecosistemici**:

Or. en

Motivazione

L'elenco non dovrebbe essere esteso alle specie di rilevanza nazionale, poiché ciò potrebbe comportare una frammentazione e di conseguenza pregiudicare l'efficacia del regolamento. "Dando priorità alle azioni": in linea con l'obiettivo principale del presente regolamento, conformemente all'articolo 1.

Emendamento 145
Franco Bonanini, Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, estranee al territorio **dell'Unione** eccetto le regioni ultraperiferiche;

Emendamento

a) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, **essere specie** estranee **ed invasive** al territorio **di uno o più Stati membri** eccetto le regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Or. it

Emendamento 146
Julie Girling, Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, estranee al territorio dell'Unione eccetto le regioni ultraperiferiche;

Emendamento

a) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, estranee al territorio dell'Unione, eccetto le regioni ultraperiferiche, **o estranee a una regione biogeografica dell'Unione ma autoctone di un'altra**;

Or. en

Motivazione

Il regolamento riguarda attualmente solo le specie estranee all'intero territorio dell'UE. L'emendamento è necessario per includere nel campo di applicazione del regolamento le specie che sono invasive in una parte dell'Unione ma autoctone di un'altra.

Emendamento 147
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, in grado di insediare una popolazione vitale e di compromettere la sanità delle piante, conformemente all'articolo 2 del regolamento (UE) [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante], e l'agricoltura in generale, con un impatto economico diretto e inaccettabile su tale territorio;

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione manca di una categoria chiara per le specie esotiche invasive che possono avere un impatto diretto sulla sanità delle piante e sull'agricoltura in generale. È importante distinguere tali specie da quelle che hanno un impatto sull'ambiente in generale e sulla biodiversità in quanto tale.

Emendamento 148
Véronique Mathieu Houillon

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, costituire una minaccia per la sanità delle piante e per l'agricoltura, con un impatto economico diretto sul territorio;

Or. fr

Emendamento 149
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) pur non insediando popolazioni vitali, risultano avere effetti negativi, in particolare formando ibridi con le specie autoctone e diffondendo malattie o parassiti;

Or. pl

Emendamento 150
Renate Sommer

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) comportano un rischio significativo per la salute umana, l'economia e l'ecosistema;

Or. en

Emendamento 151
Andrea Zanoni

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione richieste di iscrizione di specie esotiche invasive nell'elenco di cui al paragrafo 1. Tali richieste includono tutti i seguenti elementi:

3. Gli Stati membri possono ***inoltre*** presentare alla Commissione ***in qualsiasi momento*** richieste di iscrizione di specie esotiche invasive nell'elenco di cui al paragrafo 1. Tali richieste includono tutti i seguenti elementi:

Motivazione

Spetta principalmente alla Commissione effettuare le valutazioni dei rischi. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di proporre in qualsiasi momento nuove richieste di iscrizione all'elenco e l'esecuzione delle valutazioni dei rischi.

Emendamento 152

Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) il nome della specie;

Emendamento

a) il nome della specie ***o del gruppo tassonomico di specie***;

Or. en

Emendamento 153

Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) una valutazione dei rischi eseguita in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1;

Emendamento

soppresso

Or. pl

Emendamento 154

Julie Girling, Chris Davies

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le specie che figurano nell'elenco di cui al paragrafo 1 saranno selezionate sulla base di criteri che tengano conto della misura in cui la specie è o può diventare invasiva all'interno del territorio dell'Unione europea, e dell'entità dell'impatto effettivo o potenziale sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici e sulla salute umana o sugli interessi economici.

Or. en

Motivazione

Anche se la proposta di regolamento specifica i dettagli delle valutazioni dei rischi che dovrebbero essere condotte per selezionare le specie che saranno oggetto dei regolamenti, non viene indicata la base dei criteri di selezione.

Emendamento 155
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'elenco previsto al paragrafo 1 comprende al massimo cinquanta specie, ivi compresa ogni specie eventualmente aggiunta in esito alle misure di emergenza di cui all'articolo 9.

soppresso

Or. pl

Emendamento 156
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'elenco previsto al paragrafo 1 comprende al massimo cinquanta specie, ivi compresa ogni specie eventualmente aggiunta in esito alle misure di emergenza di cui all'articolo 9.

soppresso

Or. es

Motivazione

Non vi è ragione di limitare a 50 il numero delle specie che figurano nell'elenco. Non è accettabile selezionare solo il 35% delle 1 500 specie esotiche invasive potenzialmente presenti in Europa. È necessario includere le specie più dannose e pericolose, ma ciò deve basarsi sul criterio della minaccia che tali specie rappresentano per le specie autoctone e per gli habitat (elencati negli atti pertinenti) e non su una percentuale arbitraria.

Emendamento 157

Julie Girling, Chris Davies

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'elenco previsto al paragrafo 1 comprende al massimo cinquanta specie, ivi compresa ogni specie eventualmente aggiunta in esito alle misure di emergenza di cui all'articolo 9.

soppresso

Or. en

Emendamento 158

Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'elenco previsto *al* paragrafo 1 comprende *al massimo cinquanta* specie,

4. L'elenco previsto *all'articolo 4*, paragrafo 1, comprende *le* specie *elencate*

PE526.237v01-00

68/70

AM\1014689IT.doc

ivi compresa ogni specie eventualmente aggiunta in esito alle misure di emergenza di cui all'articolo 9.

*nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Trattasi delle specie *Callosciurus erythraeus*, *Sciurus carolinensis*, *Oxyura jamaicensis*, *Lithobates (Rana) catesbeianus*, *Sciurus niger*, *Chrysemys picta* e *Trachemys scripta elegans*.*

Or. en

Motivazione

*L'importazione nell'UE di queste sette specie di animali è proibita. Tuttavia, non sono vietate la detenzione, l'allevamento, la vendita o il trasporto di tali specie. Per esempio, la tartaruga dalle guance rosse (*Trachemys scripta elegans*) si può ancora facilmente trovare nei negozi di animali da compagnia in tutta l'Europa, pur essendo invasiva in diversi Stati membri (e allevata in almeno tre: Spagna, Portogallo e Italia). L'inclusione nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale offrirebbe a tali specie una maggiore protezione.*

Emendamento 159 **Renate Sommer**

Proposta di regolamento **Articolo 4 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. L'elenco previsto al paragrafo 1 comprende al massimo cinquanta specie, ivi compresa ogni specie eventualmente aggiunta in esito alle misure di emergenza di cui all'articolo 9.

Emendamento

4. Inizialmente, l'elenco previsto al paragrafo 1 comprende al massimo cento specie, nonostante ogni specie eventualmente aggiunta in esito alle misure di emergenza di cui all'articolo 9. ***Tuttavia, l'elenco è aperto, sottoposto a continua revisione e aggiornato dalla Commissione, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili relative alle minacce rappresentate da specie nuove o esotiche.***

Or. en

Emendamento 160
Kartika Tamara Liotard

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Nel rispetto dell'elenco di cui al paragrafo 1, sono vietate tutte le importazioni di specie esotiche invasive a meno che non siano accompagnate da un titolo d'importazione ottenuto ai fini della ricerca e dell'insegnamento.

Or. en

Motivazione

Il divieto d'importazione dell'UE di tutte le 1 500 specie esotiche invasive è una misura preventiva che chiude un importante vettore di introduzione deliberato. Il resto della disposizione del presente regolamento si applica in combinato disposto con il divieto generale d'importazione di tutte le specie esotiche invasive.